



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA DALMARTELLO

Seduta del 16/09/2020

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Arbitro in relazione ad un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 27/3/2017 con l'intermediario resistente ed estinto anticipatamente dopo il pagamento di 96 rate, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni.

Parte ricorrente chiede quindi il rimborso di complessivi € 2.405,25, che imputa ai "costi invio comunicazioni periodiche e spese di riscossione rata pro quota", alle "*commissioni a favore dell'intermediario finanziario*" e alle "*commissioni di distribuzione pro quota*", oltre interessi legali dalla anticipata estinzione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce il fatto che il ricorrente in sede di estinzione anticipata del finanziamento ha sottoscritto una quietanza nella quale rinunciava a richiedere somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute in quella sede dall'intermediario. Inoltre, la resistente, sul presupposto della non applicabilità della sentenza Lexitor, rimarca la correttezza dei propri conteggi effettuati in occasione dell'estinzione anticipata e la trasparenza della propria documentazione contrattuale. Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso avversario.

DIRITTO

In via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata da parte resistente, secondo la quale il ricorrente, accettando gli abbuoni riconosciuti in sede di estinzione anticipata e



sottoscrivendo quietanza liberatoria, avrebbe rinunciato a domandare ulteriori somme a titolo di oneri non maturati in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento. Va osservato al riguardo che tale rinuncia è contenuta in un documento denominato "*quietanza liberatoria*", predisposto dall'intermediario e (come risulta da altra missiva versata in atti) sottoscritto dal ricorrente in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento. In merito a tale eccezione è superfluo richiamare l'orientamento del Collegio di Coordinamento (dec. n. 8827/2017), secondo il quale gli atti di quietanza liberatoria devono essere valutati secondo le circostanze del caso concreto, rilevando in particolar modo l'inequivoca manifestazione di una volontà abdicativa connessa a una precisa identificazione del diritto oggetto di rinuncia (v. ad es. Collegio Torino, dec. n. 8015/2020). È dirimente osservare che la rinuncia al credito, quando autonoma rispetto a un accordo transattivo e, tanto più, se contenuta in una quietanza liberatoria unilateralmente predisposta dall'intermediario su moduli standardizzati, costituisce un'inammissibile abdicazione a diritti irrinunciabili del consumatore (artt. 143 Cod. cons. e 127 t.u.b.) oggetto di protezione imperativa (v. così Coll. Torino decc. nn. 10536/17 e 3318/17 e 3827/20). Ne consegue che la rinuncia in questione è inefficace.

In considerazione degli elementi di fatto che caratterizzano il caso in esame, il Collegio ritiene opportuno richiamare la recente pronuncia della CGUE del 11.9.2019 (c.d. "Lexitor"), resa nella causa C-383/18 (ECLI:EU:C:2019:702), che ha espresso il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". L'articolo corrisponde, nel diritto interno, all'art. 125-sexies TUB che deve, pertanto, essere interpretato in senso conforme a quanto affermato dalla Corte di Giustizia.

Come chiarito dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (v. pagg. 6 s.), la sentenza Lexitor impone di modificare il consolidato orientamento di questo Arbitro circa il regime di rimborso degli oneri posti a carico del consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento ex art. 125-sexies TUB.

Il quadro può essere così sintetizzato: (a) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, tutti gli oneri, le commissioni bancarie, le provvigioni e le spese applicate dall'intermediario al cliente in relazione a un contratto di finanziamento, compresi i c.d. costi *up-front* (ossia quelli riferibili ad attività svolte, ed esaurite, nella fase delle trattative e della formazione del contratto di finanziamento) (così Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, cit., 4). Né impedisce la restituzione dei costi *up-front* una clausola contrattuale di segno contrario che risulterebbe nulla per contrarietà all'art. 127, comma 1, TUB, costituendo una deroga, certamente sfavorevole al cliente, rispetto al regime legale risultante dall'art. 125-sexies TUB, così come interpretato dalla Corte di Giustizia; (b) benché la sentenza "Lexitor" non abbia fornito indicazioni circa il criterio (ovvero i criteri) da utilizzare per il rimborso dei costi oggetto di restituzione - e poiché questo Arbitro è tenuto a decidere la controversia, non potendo sollevare, a tale riguardo, una specifica questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE (cfr. Collegio Coordinamento n. 26525/2019, cit., 7) - questo Collegio ritiene corretto continuare a distinguere, ai fini della quantificazione delle somme oggetto di rimborso, tra costi *up-front* e costi *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, cit., 8). (c) Come condivisibilmente evidenziato dal Collegio di Coordinamento (ibidem, 8), il criterio di competenza economica (i.e. pro rata temporis), nei termini già delineati da questo Arbitro, risulta coerente rispetto alla restituzione di somme, anticipate dal cliente, che remunerano



attività svolte dall'intermediario successivamente alla conclusione del contratto. Somme che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, remunerano attività previste nell'originario programma negoziale ormai cessato e che, pertanto, già per diritto comune (art. 1373, comma 2, c.c.), non potrebbero essere legittimamente trattenute dall'intermediario, trattandosi di un indebito oggettivo. Peraltro, è ben possibile che l'importo oggetto di rimborso, calcolato sempre secondo il principio di competenza economica, non abbia uno sviluppo strettamente proporzionale, ciò attraverso una diversa distribuzione del costo recurring nel corso del tempo (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016); (d) l'importo da rimborsare viene stabilito, nell'ipotesi di cui al punto precedente, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), a meno che criteri diversi non siano stati concordati preventivamente (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035/2016) e sempre che questi ultimi siano coerenti con i principi stabiliti dalla citata sentenza "Lexitor"; (e) Viceversa, per quanto concerne i costi *up-front*, non sono ricavabili dal sistema (e dalla funzione di tali attribuzioni patrimoniali) indicazioni parimenti stringenti. In assenza di differenti indicazioni provenienti dall'atto di autonomia, dalla legge e dagli usi - secondo quanto già affermato dal Collegio di Coordinamento (Collegio Coordinamento n. 26525/2019, cit., 9) -, questo Collegio non può esimersi, per colmare la lacuna nel regolamento contrattuale, dal richiamare il criterio di equità integrativa ex art. 1374 c.c., ricavandone nel caso di specie che il criterio più adatto per la restituzione dei costi *up-front* è quello desumibile dal piano di ammortamento relativo all'incidenza della quota di interessi sulle rate di rimborso (c.d. curva degli interessi). Si tratta infatti dell'elemento del programma negoziale ove è riscontrabile una diretta incidenza e distribuzione nel tempo della principale voce in cui consiste il "costo totale del credito": come tale, anche in considerazione di un delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti, il parametro risulta più coerente ed equo con specifico riguardo al calcolo della quota di costi *up-front* oggetto di rimborso in ipotesi di estinzione anticipata. (f) Resta, poi, fermo che in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole all'aderente/consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio più favorevole al cliente (ossia quello previsto per le commissioni c.d. *recurring*); (g) il ricorso nelle clausole contrattuali relative all'estinzione anticipata a criteri percentuali nel distinguere tra oneri *up-front* e *recurring* non è sufficiente, di per sé solo, a individuare il rapporto causale tra la prestazione pecuniaria e la controprestazione bancaria; tuttavia, può ritenersi valida la quantificazione percentuale se accompagnata da una descrizione anche sintetica delle attività continuative correlate a quella percentuale, pure se indicate in via cumulativa con attività preliminari alla stipula del prestito (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016); (h) parimenti, la sola indicazione dei soggetti percettori delle commissioni non è idonea per una differenziazione tra costi *up-front* e *recurring*: la mancata descrizione delle prestazioni remunerate comporta la possibilità di sovrapposizione (totale o parziale) delle attività corrispondenti a quelle voci di costo (ad es. agente/mediatore e società mandataria) e l'impossibilità di distinguere tra attività *up-front* e *recurring*; (i) poiché pacifica componente del costo totale del credito, l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche del premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione cit. n. 6167/2014) con l'effetto che l'eccezione di carenza di legittimazione, ove sollevata dall'intermediario, non può essere



accolta. (l) Tuttavia, con riferimento al premio assicurativo il cliente non può pretendere l'applicazione generalizzata del criterio *pro rata temporis* (salvo che non siano state prodotte le condizioni di assicurazione); (m) ove i contratti lo prevedano, con criterio di calcolo predeterminato *ex ante*, il premio puro deve essere rimborsato in funzione del capitale residuo assicurato, ex art. 22, comma 15-*septies*, del D.Lg. 179/2012; (n) la valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; (o) il Collegio, una volta accertata l'indicazione *ex ante* del criterio di calcolo alternativo del rimborso del premio assicurativo, può solo verificare la corrispondenza degli importi calcolati dalle imprese assicurative rispetto alle previsioni contrattuali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016).

Venendo al caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che:

- il contratto oggetto di controversia è stato stipulato in data 27/3/2017;
- il piano di ammortamento originario prevedeva il rimborso in n. 108 rate mensili;
- Dal modulo IEBC emerge che furono applicate in particolare le seguenti voci di costo: (i) "commissioni a favore dell'intermediario finanziario"; (ii) "commissioni di distribuzione"; (iii) "costo invio comunicazioni periodiche";
- è intervenuto un soggetto appartenente alla rete distributiva, al quale l'intermediario documenta di aver versato delle somme quale compenso per l'attività svolta;
- il finanziamento è stato estinto dal ricorrente in data 30/4/2018, con il versamento di € 3.635,96.

Quanto all'estinzione anticipata, l'art. 13 del contratto disciplina la "*estinzione anticipata*" e prevede che una parte della "commissione a favore dell'intermediario" sia *recurring* e vada rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi.

Dal conteggio estintivo, effettuato con riferimento a 96 rate scadute (rispetto alle 108 complessive) alla data del 30/4/2018, risulta un abbuono di € 444,99 quale restituzione delle commissioni [nome intermediario] e delle "spese invio comunicazioni periodiche".

L'esame del contratto ed in particolare delle disposizioni che disciplinano gli oneri applicati dall'intermediario, che compongono il "costo totale del credito" consente di rilevare che si tratta di clausole già esaminate da questo Collegio in più occasioni. In particolare: (a) la "commissione a favore dell'intermediario finanziario" sia da considerare in parte *upfront* e in parte *recurring*, ma, applicandosi in quest'ultimo caso il criterio contrattuale validamente pattuito, deve essere interamente restituita secondo il criterio della curva degli interessi, sopra richiamato (già in parte applicato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo); (b) la "commissione di distribuzione", anch'esso, è onere *upfront*; (c) viceversa, il costo invio comunicazioni periodiche è onere *recurring* (v. Coll. Torino, dec. n. 3789/2020) da rimborsare mediante applicazione del criterio *pro rata temporis* lineare.

Alla luce di quanto appena ricostruito ed in applicazione dei criteri sopra richiamati per il rimborso degli oneri *up-front* e *recurring* a parte ricorrente sono dovuti i seguenti importi:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	9	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	88,89%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	80,22%

rate pagate	12	rate residue	96	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario finanziario quota up front				1.247,76	Upfront	80,22%	1.000,97		1.000,97
Commissioni intermediario finanziario quota ripetibile				534,76	Criterio contrattuale		428,99	428,99	0,00
Commissioni di distribuzione				1.404,00	Upfront	80,22%	1.126,31		1.126,31
Costo invio comunicazioni periodiche				20,00	Recurring	88,89%	17,78	16,00	1,78
Totale				3.206,52					2.129,06

All'importo come sopra calcolato (€ 2.129,06), che non coincide con la somma (€ 2.504,25) richiesta dalla parte ricorrente, dovranno essere sommati gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.129,06, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA